

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../...../2009

OGGETTO: COMUNE DI NOLE - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Nole, con deliberazione C.C. n. 37 datata 8 aprile 2009, come modificata da D.C.C. n. 46 del 18 aprile 2009, di esame e recepimento di emendamento, trasmesso alla Provincia in data 27 maggio 2009 (pervenuto il 29/05/09), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 084/2009)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37 del 8 aprile 2009 di adozione, come modificata con D.C.C. n. 46 del 18 aprile 2009;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche o rettifiche all'apparato normativo, nello specifico:

- modifica punto 5, art. 26 N.T.A. *“Norme specifiche riguardanti l'unità di intervento - Cascina del Parroco”*;
- rettifica punto 7.1b), art. 7 delle N.T.A.;
- rettifica comma 4, art. 25 *“Aree a capacità insediativa esaurita - As”* delle N.T.A.;
- rettifica comma 1, art. 19 *“Insediamenti residenziali sparsi in zona agricola - Ae”* delle N.T.A.;

La documentazione di Variante non contiene alcuna verifica delle proposte con il contenuto del Piano di Zonizzazione Acustica nè le cause di assoggettamento od esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); non risulta, altresì allegata alcuna indicazione inerente il rischio idrogeologico, in particolare per l'intervento relativo al recupero della “Cascina del Parroco”;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Nole, con deliberazione C.C. n. 37 datata 8 aprile 2009, come modificata da deliberazione C.C. n. 46 del 18 aprile 2009, di esame e recepimento di emendamento, le seguenti osservazioni:
 - a) si rileva che la *“Relazione Illustrativa”* della Variante, riporta in maniera molto sintetica le modifiche proposte, non consentendo una piena completa valutazione delle stesse, una delle quali, tra l'altro, prevede l'utilizzo residenziale pubblico (alloggi E.R.P.) in luogo del previsto parcheggio (pubblico e privato). La *“Variante Parziale”* è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una *“Variante strutturale”* ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, i requisiti formali previsti per gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18 luglio 1989 e n. 12/PET del 05 agosto 1998;
 - b) con riferimento alla modifica sopraindicata, relativa al recupero della *“Cascina del Parroco”*, progetto inserito nel Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, occorre verificare la fattibilità di tale previsione con le indicazioni del D.M. indicato in Relazione;
 - c) con riferimento alla lettera che precede, è necessario, inoltre, vengano reperite le aree a parcheggio, (pubblico e privato) stralciate e procedere con la verifica del rispetto dei parametri di Variante Parziale per quanto attiene le aree a servizi, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. 56/77, facendo riferimento ad eventuali precedenti Varianti intervenute su tale parametro;
 - d) si rileva inoltre, che alla presente Variante, non sono allegati elaborati di tipo geologico-tecnico; la presenza di tali elaborati è prevista dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale, 8 maggio 1996, n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita *“... si ritiene necessario che le indagini previste dalla suddetta Circolare ... siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77 ...”*;
 - e) si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 e in ambito regionale, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), occorre verificare la necessità di avviare o meno il processo di Valutazione Ambientale Strategica al P.R.G.C. e sue Varianti e

recepire il risultato (anche in caso di esclusione) nel contenuto delle deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico;

f) alla documentazione presentata non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della *L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Nole la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,